



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Istituzione Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM)”.

Testo del disegno di legge

Art. 1

Istituzione

1. È istituita l'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM), per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di bonifiche ambientali e riqualificazione del settore minerario.
2. L'ARBAM è struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna ed assume le funzioni svolte dalla società in house IGEA S.p.a..
3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
4. L'Agenzia ha un proprio statuto che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento dei propri organi istituzionali nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna.
5. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.
6. L'ARBAM è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione ed ha sede legale a _____, in località _____.

ART. 2

Finalità

1. La presente legge si propone di:
 - a) garantire la corretta gestione del territorio interessato dall'attività mineraria dismessa o in via di dismissione ai fini della sicurezza, bonifica, riqualificazione ambientale ed eliminazione del rischio sanitario connesso nelle aree di cui l'ARBAM detiene la disponibilità;
 - b) attivare processi di sperimentazione ai fini della riqualificazione e bonifica del settore minerario;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c) accrescere la qualificazione in materia di bonifica mineraria;
- d) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione dei compensi immobiliari della società Igea S.p.a., soppressa ai sensi dell'articolo 15.

Art. 3

Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Industria, approva:
- a) gli atti di indirizzo e le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio della propria attività;
 - b) il programma triennale e annuale delle attività;
 - c) il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
 - d) lo statuto;
 - e) i regolamenti interni riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

Art. 4

Funzioni dell'ARBAM

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'ARBAM, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione nel settore minerario e ambientale, svolge le seguenti funzioni:
- a) la caratterizzazione, la messa in sicurezza d'emergenza o permanente, il ripristino ambientale e la bonifica di aree minerarie ed industriali dismesse o in via di dismissione nelle aree di cui detiene la disponibilità o appartenenti a società interamente partecipate dalla Regione, qualora le medesime non dispongano di adeguati mezzi tecnico-finanziari;
 - b) la messa in sicurezza mineraria delle concessioni minerarie, anche in funzione della restituzione all'uso legittimo;
 - c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore minerario, di rilevamenti geologici e geofisici;
 - d) l'esecuzione di rilievi e ricerche idrogeologiche e idrauliche, di programmi e piani di intervento e realizzazioni per la prevenzione degli inquinamenti e la decontaminazione delle acque sotterranee nelle aree in disponibilità;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- e) nelle more del trasferimento delle competenze al gestore del servizio idrico integrato, lo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione di opere idrauliche e di opere civili o industriali, nonché la gestione di sistemi di approvvigionamento e distribuzione di risorse idriche, in connessione con l'utilizzazione di acque sotterranee profonde della Sardegna delle aree minerarie di cui detiene la disponibilità;
- f) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà tenendo conto, per le cessioni, delle procedure previste dall'articolo 8 della L.R. 4 dicembre 1998, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e delle conseguenti direttive regionali;
- g) le attività dirette relative alla manutenzione, alla messa in sicurezza delle strutture minerarie e al recupero ambientale di compendi immobiliari adibiti a percorsi turistico museali, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della L. 30 luglio 1990, n. 221 e sulla base di specifici affidamenti da parte del futuro soggetto titolare;
- h) la gestione dell'Archivio storico Minerario, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore.

Art. 5

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il direttore generale;
 - b) il collegio dei revisori dei conti;
 - c) il comitato regionale di coordinamento.

Art. 6

Nomina e sostituzione del direttore generale

1. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia è conferito dal Presidente della Regione con decreto entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dell'Industria.
2. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, acquisita nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
4. L'incarico di direttore generale ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberato entro la scadenza.
5. L'attribuzione dell'incarico di direttore generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.
6. In caso di assenza temporanea o di vacanza, le funzioni di direttore generale sono esercitate secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e s.m.i.
7. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato in conformità alle disposizioni previste dalla L.R. n. 31 del 1998 per la dirigenza. Il trattamento economico è stabilito nel contratto secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della L.R. n. 31 del 1998 e successive modifiche.

Art. 7

Revoca del direttore generale

1. Nei casi in cui la gestione evidenzia una situazione di grave disavanzo, di grave violazione di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi, di difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente o inosservanza delle direttive, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa contestazione dell'Assessore dell'Industria, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
2. All'atto della revoca la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario incaricato di provvedere alla gestione ordinaria dell'agenzia, all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
3. Le funzioni di Commissario sono attribuite con decreto del Presidente della Regione, adottato in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico.
4. Il commissario straordinario esercita le funzioni per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure previste per la nomina di un nuovo direttore generale e per un periodo massimo di tre mesi, prorogabile per una sola volta per quarantacinque giorni, trascorso il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

quale decade.

Art. 8

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia, esercita la propria competenza entro i limiti stabiliti dallo statuto, dirige e coordina le attività, verifica ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi.

2. Il direttore generale:

a) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'agenzia e la trasmette alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla nomina, per la relativa adozione;

b) predispone la proposta di programma annuale di attività e la trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;

c) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale;

d) provvede all'indirizzo ed al coordinamento della strutture organizzative dell'Agenzia, nonché all'assegnazione alle stesse delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, ed alla verifica del loro utilizzo;

e) dirige, controlla e coordina l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

f) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'agenzia, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

g) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

h) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) promuove e resiste alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 9

Il Comitato regionale di coordinamento

1. Il comitato regionale di coordinamento è nominato dal Presidente della Regione e dura in carica tre anni.
2. Il comitato è composto da:
 - a) Il Presidente della Regione, che lo presiede;
 - b) l'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente;
 - c) l'Assessore regionale dell'Industria.
3. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica l'andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito all'attività di gestione dell'ARBAM;
 - b) esprime parere obbligatorio sul programma triennale ed annuale delle attività.
4. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, il comitato di coordinamento può, in caso di manifesta inattuazione del programma di attività, esprimere motivato parere sull'operato del direttore generale.
5. I pareri del comitato sono espressi entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si intendono comunque espressi in senso favorevole.
6. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.
7. Le attività amministrative del Comitato di coordinamento verranno espletate dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione.

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente.
2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente sono definiti gli ulteriori compiti del collegio dei revisori.
4. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ne dispone con decreto motivato la revoca.
5. Ai componenti del collegio dei revisori è attribuita un'indennità di carica determinata ai sensi dell'articolo 4-bis della L.R. n. 20/1995.

Art. 11

Indirizzo, vigilanza e controllo

1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale, ai sensi della Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche.
2. Il controllo preventivo di legittimità e di merito è esercitato dall'Assessorato dell'Ambiente o dell'Industria ed ha per oggetto gli atti indicati nell'articolo 3 della L.R. n. 14/1995.
3. Il controllo è esercitato secondo la procedura di cui all'articolo 4 della L.R. n. 14/1995. Gli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 14/1995, nonché gli atti attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza sono trasmessi per il controllo di legittimità e di merito all'Assessorato competente in materia di personale. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 14/1995 sono inviati anche all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale.
4. Qualora l'Agenzia non provveda all'adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta.
5. Alla tabella A allegata alla L.R. n. 14 del 1995, dopo il "n. 6) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS) è aggiunto il "n. 7) Agenzia ARBAM Sardegna" (ovvero, dopo il n. 6 "Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)" è aggiunto "Industria, n. 8) Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM)".
6. L'ARBAM è sottoposta al controllo di gestione previsto dall'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 12

Entrate, patrimonio e sistema contabile

1. Il patrimonio dell'Agenzia ARBAM Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili della soppressa società IGEA S.p.a., riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.
2. I beni mobili e immobili che non sono riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia sono trasferiti alla Regione Sardegna ai fini dell'acquisizione al patrimonio regionale ed alla successiva alienazione o conservazione ai sensi della normativa vigente.
3. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
 - a) contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
 - b) contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
 - c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
 - d) le rendite patrimoniali;
 - e) ogni altro introito.
4. Il sistema contabile delle agenzie è disciplinato in coerenza con la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna) e successive modifiche.

Art. 13

Personale dell'Agenzia

1. L'ARBAM opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo del comparto Regione, Enti e Agenzie.
2. Alla copertura dei posti della pianta organica dell'ARBAM si procede mediante concorsi pubblici.
3. Al personale dipendente a tempo indeterminato dell'IGEA S.p.a. è riconosciuta, nell'ambito dei concorsi pubblici, una premialità secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 14

Struttura organizzativa

1. Per l'organizzazione degli uffici e la disciplina del rapporto di lavoro del personale si applica la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ove non incompatibile con le disposizioni della presente legge e della disciplina stabilita dalle leggi regionali di settore.

Art. 15

Soppressione della società IGEA S.p.a.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2014 è soppressa l'IGEA S.p.a, già S.I.M. S.p.a., di cui all'articolo all'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33.

2. Alla data di cui al comma 1 l' ARBAM succede all'IGEA S.p.a. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare l'agenzia è soggetto obbligato, ai termini dell'articolo 9 del D.M. Ambiente n. 471/1999 è ai termini dell'articolo 7 della L.R. n. 33/1998, in relazione alle attività di bonifica nelle aree di cui detiene la disponibilità.

3. Alla data di cui al comma 1 l' ARBAM succede all'IGEA S.p.a. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dalla gestione delle attività minerarie di cui alle procedure del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore e un collegio sindacale, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal codice civile.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 12 della presente legge sono valutati in annui Euro 10.000.000 e fanno carico all'UPB indicata nel comma 2 del bilancio regionale per gli anni relativi. Agli stessi oneri si fa fronte mediante pari riduzione di autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale 23 maggio 2013, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 e Bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015) ed iscritte in conto dell'UPB indicata al comma 2 per gli anni 2014 - 2015 e delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, a' termini del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, e 9, comma 5 della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e 1, comma 11, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2014 e 2015 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

UPB S06.03.023

Gestioni liquidatorie, commesse RAS e messa in sicurezza siti – Spese correnti:

2014 euro 10.000.000

2025 euro 10.000.000

In aumento

UPB S04. . .(N.I.)

Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali nelle aree minerarie dismesse (ARBAM)

2014 euro 10.000.000

2015 euro 10.000.000

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).